

Addì 1° giugno 2006, in Roma

t r a

la FEDERRETI, con la partecipazione delle Aziende associate

la FISE, con la partecipazione delle Aziende associate

e

la FILT-CGIL

la FIT-CISL

la UILTRASPORTI

la UGL-Federazione Ausiliari del Traffico

lo SLA-CISAL

in applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, si è concordato quanto segue per il rinnovo della parte economica del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2005 da valere per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, scaduta il 31 dicembre 2005.

### **MINIMI TABELLARI**

I minimi tabellari mensili vengono determinati nei valori e con le decorrenze indicati nella tabella di seguito riportata:

LIVELLI	AUMENTI A REGIME	AUMENTI		NUOVI MINIMI	
		dal 1° luglio 2006	dal 1° gennaio	dal 1° luglio 2006	dal 1° g

		2007		2007	
A	158,78	95,27	63,51	1469,85	1533,00
A1	141,90	85,14	56,76	1313,48	1370,00
B	125,00	75,00	50,00	1157,10	1207,00
B1	114,19	68,51	45,68	1057,08	1102,00
C	100,00	60,00	40,00	925,70	965,00
C1	91,22	54,73	36,49	844,41	880,00
D	67,57	40,54	27,03	625,47	652,00

Le parti si danno atto che gli incrementi dei minimi tabellari definiti con il presente accordo non sono considerati utili fino al 31 dicembre 2007 ai fini del computo dei compensi relativi al lavoro straordinario.

### **UNA TANTUM**

Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di stipulazione del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo 1° gennaio-30 giugno 2006, un importo forfettario lordo pro-capite nelle misure di seguito riportate:

LIVELLI	Euro
A	666,89
A1	595,95
B	525,00
B1	479,59
C	420,00
C1	383,11
D	283,78

Tali importi, che saranno corrisposti unitamente alla retribuzione del mese di giugno 2006, verranno proporzionalmente determinati, per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2005, in funzione dei mesi di servizio prestati dalla data di assunzione. Per il personale a tempo parziale tali importi verranno ridotti nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al punto 3 dell'art. 3 del c.c.n.l. 15 luglio 2005 risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene computata come mese intero.

Ai fini di cui al comma precedente non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

Gli importi forfettari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2006 che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra.

## **DICHIARAZIONE CONGIUNTA del 1° giugno 2006**

1. In relazione alle problematiche prospettate dalle Organizzazioni sindacali della cessione di ramo d'azienda, della esternalizzazione di attività, del distacco, dell'estensione del perimetro delle attività cui si applica il c.c.n.l., le Parti stipulanti, tenuto conto della complessità e della delicatezza del tema, su cui si sono rilevate posizioni non convergenti, convengono sulla necessità di attivare un confronto per un adeguato approfondimento dei molteplici profili che connotano complessivamente la problematica in questione, con l'obiettivo di ricercare soluzioni condivise.

Le parti si incontreranno a partire dal mese di giugno con l'impegno di concludere il confronto entro il termine del 31 marzo 2007.

2. Le parti provvederanno inoltre a ricercare soluzioni a specifici aspetti inerenti l'istituto del distacco. Fino alla data di conclusione del confronto si procederà ad apposita informativa preventiva al Sindacato.

3. In caso di esternalizzazione di attività oggi svolte all'interno, fatte salve le procedure di cui all'art. 47 L. n. 428/90 e successive modificazioni, l'Azienda ne darà apposita comunicazione preventiva alle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, precisando gli obiettivi perseguiti, gli eventuali riflessi occupazionali ed i tempi di attuazione.

A seguito di richiesta sindacale, da avanzarsi nei cinque giorni successivi, si procederà ad un esame congiunto finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise che realizzino un equilibrato temperamento degli obiettivi perseguiti dall'Azienda, da un lato e della tutela delle condizioni di lavoro del personale e della stabilità occupazionale, dall'altro. Tale esame, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà essere concluso nei quindici giorni successivi alla richiesta stessa.

Qualora non sia stato possibile individuare soluzioni condivise, a richiesta di una delle parti, da avanzarsi nei cinque giorni successivi, si darà luogo ad un esame a livello nazionale che, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà concludersi nei quindici giorni successivi alla richiesta stessa.

Gli incontri di cui alla presente procedura avranno inizio entro tre giorni dalla richiesta.

Resta inteso che fino al termine del confronto l'Azienda non darà luogo all'attuazione delle iniziative oggetto del confronto e da parte sindacale non si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale.

Fino al 31 marzo 2007, in caso di mancato accordo, qualora l'Azienda proceda comunque a dare attuazione alle iniziative di cui al presente punto 3 andrà garantita la applicazione del presente c.c.n.l..

In merito alle problematiche sollevate dalle Organizzazioni sindacali circa specifiche situazioni aziendali, quali il servizio di portineria ed accoglienza, gli interventi di manutenzione e riparazione impianti ed il servizio di prevenzione degli incendi, si procederà, a livello di Gruppo con la partecipazione delle Aziende interessate alle problematiche evidenziate, ad appositi incontri con le Segreterie nazionali, da tenersi entro il prossimo mese di luglio, per una verifica delle situazioni prospettate.

Tali incontri saranno finalizzati, laddove possibile, a ricercare soluzioni che consentano, nell'ambito del c.c.n.l. autostrade e trafori, la prosecuzione del servizio salvaguardando i livelli di qualità, efficienza ed economicità.